



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Fabio Licata,

letto il ricorso che precede;

rilevato che il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a notificare il ricorso per pubblici proclami, ex art. 150, 151 c.p.c. e che, per un mero disguido, tale autorizzazione non è stata tempestivamente data;

Rilevato, pertanto, che ai fini del rispetto dei termini di notifica del ricorso ex art. 415 c.p.c., va fissata una nuova data per l'udienza di discussione

PQM

A Modifica del decreto del 13.6.2023

visti gli artt. 163, 409, 415, 416 c.p.c.;

fissa

per l'11/09/2023 l'udienza di discussione, in cui compariranno le parti;

invita

la parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

AUTORIZZA LA NOTIFICA NELLE FORME RICHIESTE EX ART. 150 E 151 C.P.C.

visti

l'art. 127, III c., c.p.c., come introdotto dall'art. 10, I c., lett. a), d. lgs. 149/2022, e l'art. 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 10, I c., lett. b), IV



capoverso ss., d. lgs. 149/2022, ricorrendone i presupposti

dispone

procedersi nelle forme della trattazione scritta; a tal fine,

assegna

alle parti termine fino al giorno dell'udienza alle ore 8 per il deposito telematico di note di udienza, contenenti le proprie istanze e conclusioni; fermo quanto sopra,

invita

le parti – nella cui leale collaborazione confida – a depositare le note rispettive con la massima tempestività consentita dalle proprie esigenze difensive, e auspicabilmente entro il terzo giorno antecedente a quello dell'udienza sopraddetta; in ogni caso,

raccomanda

alle parti di attenersi, nella redazione delle note, ai principi di sinteticità e chiarezza;

rammenta

come:

1. ai sensi dell'art. 127-ter, IV c., c.p.c., «Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;
2. ai sensi dell'art. 127-ter, V c., c.p.c., «Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti»;



3. il provvedimento adottato dal giudice sarà depositato telematicamente;
4. qualora – nonostante l'eventuale natura documentale dell'affare ovvero l'eventuale valutazione di superfluità dell'istruttoria – la vertenza non possa essere decisa al termine della precitata trattazione scritta, sarà fissata la data dell'udienza di discussione, nel rispetto della calendarizzazione già stabilita da questo Giudice e della tipologia di contenzioso.

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro dieci giorni dal deposito, siano a cura del ricorrente notificati a controparte nei termini di legge.

Patti, 26/06/2023

Il Giudice
dott. Fabio Licata

